



COMUNE DI ROVIGO

**SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI,
PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE,
AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI**

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

ORDINANZA SINDACALE N. 32 DEL 29/12/2020

**OGGETTO: MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER
IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL
PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2021.**

IL SINDACO

Premesso che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM₁₀ pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da Arpav su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM₁₀ permanga uno dei più critici con frequente superamento del valore limite giornaliero;

Preso atto che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23 ottobre 2012 il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Rovigo risulta inserito nella zona IT0513 – Pianura e Capoluogo Bassa Pianura;
- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2004) con gli



COMUNE DI ROVIGO

sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale sopravvenuti;

- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il “*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM₁₀: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura.
- la Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;

Considerato che l'Accordo prevede altresì:

- che le misure temporanee ed omogenee si attivino in funzione del livello di allerta per il PM₁₀ raggiunto e modulato su tre livelli:
 - livello di nessuna allerta – verde: numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ inferiore a 4 ;
 - livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
 - livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui giorni dieci giorni antecedenti;
- il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee sulla base della verifica e comunicazione ai comuni da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. In base al livello di allerta raggiunto si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- la stazione di riferimento per il Comune di Rovigo è la stazione di RO – Largo Martiri;

Tenuto conto:

- delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto negli incontri del 09/07/2020 e dell'11/08/2020 (rif. Verbale acquisito con PG 60307 del 15.09.2020) relativamente alle misure previste dall'Accordo Padano con particolare riferimento al differimento del termine del primo ottobre 2020 per l'attivazione della limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel a partire dal livello di “allerta verde” stabilito nell'ambito dell'Accordo del Bacino Padano per contemperare le esigenze di mobilità privata con le valutazioni sull'utilizzo del trasporto pubblico locale, legato in particolare al tema delle distanze interpersonali e alle conseguenti implicazioni sanitarie e sul particolare periodo di crisi socio-economica che hanno indotto le Regioni a considerare lo spostamento con i mezzi privati maggiormente sicuro rispetto a quello pubblico;
- del “Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il



COMUNE DI ROVIGO

coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili", sottoscritto a luglio 2019 anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;

Considerato:

- quanto espresso dall'Amministrazione comunale con Deliberazione della Giunta n. 212 del 24.09.2020, relativamente alle misure temporanee tra cui quelle di limitazione degli impianti termici e combustioni all'aperto per la stagione 2020/2021, in linea con quanto indicato dalla Regione;
- che il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) che svolge un ruolo di coordinamento dei provvedimenti, come indicato dal P.R.T.R.A. e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1500/2018, che si è svolto il 6 ottobre 2020, non ha stabilito ulteriori prescrizioni per il Comune di Rovigo;
- che è già stata adottata l'Ordinanza Sindacale n. 23 del 29.09.2020 – "*Misure di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020*" attendendo ulteriori disposizioni regionali in merito all'applicazione del blocco della circolazione per veicoli diesel Euro 4 nel periodo successivo in funzione dell'andamento delle esigenze correlate alla gestione del contenimento del Covid-19;
- quanto espresso dall'Amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n.347 del 24.12.2020 relativamente alla prosecuzione delle misure di limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2021, tenuto conto delle indicazioni trasmesse dall'Amministrazione Regionale con note acquisite al PG 78499 del 20.11.2020 e PG 83290 del 7.12.2020;

Visti altresì:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010 , n. 155 - "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";
- VISTO l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

ORDINA

l'istituzione delle misure di limitazione della circolazione, nel periodo compreso tra il 07 gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021 (in caso di raggiungimento del livello di allerta 2 - rosso, esteso anche ai giorni dal 1 gennaio 2021 al 6 gennaio 2021), secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite:

1. Divieto di circolazione, con finalità preventive e di contenimento (livello verde) degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, alle seguenti categorie di veicoli:



COMUNE DI ROVIGO

- a) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0 e EURO 1 (vedi allegato facente parte integrante della presente ordinanza);
- b) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 (vedi allegato facente parte integrante della presente ordinanza);
- c) i veicoli (ciclomotori e motoveicoli due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, a due tempi, non omologati ai sensi della direttiva rispondente alla dicitura EURO 1 e successive (vedi allegato facente parte integrante della presente ordinanza) ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000;

2. In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 - arancio, con il superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m³ per 4 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30 in tutti i giorni della settimana (inclusi sabato e domenica e le giornate festive infrasettimanali), per le seguenti categorie di veicoli:

- a) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0 e EURO 1 (vedi allegato facente parte integrante della presente ordinanza);
- b) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 (vedi allegato facente parte integrante della presente ordinanza);
- c) autovetture (ex art. 54 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 4, (vedi allegato facente parte integrante della presente ordinanza);
- d) i veicoli (ciclomotori e motoveicoli due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, a due tempi, non omologati ai sensi della direttiva rispondente alla dicitura EURO 1 e successive (vedi allegato facente parte integrante della presente ordinanza) ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000;

3. In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 - rosso, con il superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m³ per 10 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, divieto di circolazione dal dalle ore 8.30 alle ore 18.30, esteso anche ai giorni dal 1 gennaio 2021 al 6 gennaio 2021, in tutti i giorni della settimana (inclusi sabato e domenica e le giornate festive infrasettimanali) , per le seguenti categorie di veicoli:



COMUNE DI ROVIGO

- a) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0 e EURO 1 (vedi allegato facente parte integrante della presente ordinanza);
- b) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 (vedi allegato facente parte integrante della presente ordinanza);
- c) autovetture (ex art. 54 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentate a gasolio e omologate ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 4, (vedi allegato facente parte integrante della presente ordinanza);
- d) limitatamente dalle ore 8:30 alle ore 12:30 veicoli (destinati al trasporto merci/ex promiscuo) di categoria N1, N2 e N3, classificati ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 4 (vedi allegato facente parte integrante della presente ordinanza);
- e) i veicoli (ciclomotori e motoveicoli due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, a due tempi, non omologati ai sensi della direttiva rispondente alla dicitura EURO 1 e successive (vedi allegato facente parte integrante della presente ordinanza) ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000;

4. Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione:

Le disposizioni prescritte ai punti da 1 a 3 del presente provvedimento si applicano al territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali:

- Autostrada A13 per il tratto ricadente nel territorio comunale;
- S.S. 16 “Adriatica” per il tratto ricadente nel territorio comunale;
- S.S. 434 “Transpolesana” per il tratto ricadente nel territorio comunale;
- S.R. 88 (Via Amendola) da confine comunale a rotatoria via Lina Merlin;
- Via Lina Merlin da rotatoria via Amendola a rotatoria via Porta Adige;
- Via Porta Adige da rotatoria via Lina Merlin a Tangenziale est;
- S.R. 443 (viale Porta a mare) da Tangenziale est a confine comunale;

5. Esclusioni dal divieto di circolazione

Sono escluse dal divieto di circolazione di cui ai punti da 1 a 4 del presente provvedimento le seguenti categorie di cui al TITOLO III DEI VEICOLI del Nuovo Codice Della Strada:

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico)
- b) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;
- c) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in



COMUNE DI ROVIGO

- servizio di noleggio con conducente;
- d) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
 - e) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
 - f) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
 - g) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
 - h) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
 - i) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
 - j) veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
 - k) veicoli di operatori commerciali nei mercati settimanali scoperti, del mercato all'ingrosso e di rifornimento degli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti deperibili (ortofrutticoli, ittici, floricoli, caseari, delle carni e della panificazione) o, comunque di coloro che operano in virtù di un'autorizzazione al commercio su area pubblica comunale limitatamente al percorso strettamente necessario;
 - l) veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci;
 - m) tutti i veicoli appartenenti ed alla categoria "N" (di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del C.d.S. classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992);
 - n) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
 - o) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
 - p) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
 - q) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e



COMUNE DI ROVIGO

della partenza, in possesso della copia della prenotazione;

- r) autoveicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (“car-pooling”);
- s) autoveicoli e motoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell’art. 60 del C.d.S. (DGRV n. 4117/2007) in occasione di eventuali relative manifestazioni;
- t) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- u) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di conducenti muniti di copia attestazione ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 9.360,00 €, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
- v) veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 3 relativamente al carico e scarico delle merci su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8:30 alle 10:30 e dalle 14:00 alle 17:00, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
- w) veicoli (N1, N2, N3), alimentati a gasolio ed omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 4, solo per operazioni di carico/scarico nella fascia oraria 8.30 – 10.30, limitatamente ai periodi di livello allerta 2 (colore rosso);
- x) veicoli (N1, N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada (inclusi anche gli interventi di manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere presso abitazioni e attività industriali-artigianali-commerciali) con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 10:30 e dalle 14:00 alle 17:00, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
- y) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
- z) veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del D. Lgs 285/92;
- aa) veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
- bb) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

Sono previste, inoltre ulteriori eccezioni da documentare mediante “Titolo autorizzatorio”, con le modalità previste al successivo punto:

- cc) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- dd) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale (inclusa l'assistenza ad isolamenti COVID);



COMUNE DI ROVIGO

- ee) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- ff) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza;
- gg) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti in occasione delle manifestazioni sportive, muniti di chiara identificazione della società;

ai fini del presente provvedimento si definisce "Titolo Autorizzatorio" un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. L'autodichiarazione dovrà contenere la seguente formula: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.

inoltre,

ORDINA

- ➔ l'istituzione temporanea del divieto di sosta con motore acceso, dal 01/01/2021 al 31/03/2021, alle seguenti categorie di veicoli:
 - a) autobus nella fase di sosta ai capolinea;
 - b) veicoli della categoria "N e L" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
 - c) autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
 - d) autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;
 - e) dei mezzi di trasporto su ferro con motrice a gasolio durante le soste;
- con livello di allerta 1 - arancio e 2 - rosso: tutti i veicoli;
- ➔ la revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze in contrasto con il presente provvedimento;
- ➔ il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;
- ➔ il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
- ➔ al Settore Lavori Pubblici del Comune di Rovigo di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

AVVISA

Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi da parte di ARPAV dei dati della stazione di riferimento portasse ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso) ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedessero per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il



COMUNE DI ROVIGO

nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.

Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il portale www.comune.rovigo.it ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto;

Il Settore Sicurezza e Polizia Locale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento (incluso il rilascio di ulteriori autorizzazioni in deroga per comprovate esigenze particolari non programmabili), che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle consentite, ovvero sosta ovvero effettua sosta operativa/carico scarico (momenti statici della circolazione) con il motore acceso è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art.7 comma 1 lettera B) e dall'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285; in caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada".

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

Letto, confermato e sottoscritto.



COMUNE DI ROVIGO

IL SINDACO
Edoardo Gaffeo

Documento sottoscritto con firma digitale